CRITERI PER LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE PER REATI DI COMPETENZA GIUDICE DI PACE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'ART. 35 D.L.VO 274/2000

Trattasi di danno non patrimoniale (danno morale).

1) **<u>Art 594 c.p. (ingiurie)</u>:**

   si possono distinguere due ipotesi, una più lieve e una più grave:

   a) lieve: € 250
   b) grave: € 500

   la differenza tra i due casi può essere determinata dai parametri già previsti nell'art. 594 commi 3° e 4°, ovvero l'attribuzione di un fatto determinato e la presenza di più persone, oltre che alla natura discriminatoria dell'offesa;

2) **<u>Art. 612 c.p. (minaccia)</u>:**

   anche in questo caso possono essere distinte due ipotesi di differente gravità (naturalmente a prescindere dal cpv dell'art. 612 c.p.):

   a) lieve: € 300
   b) grave: € 600

   la differenza tra le due ipotesi può fare riferimento alla presenza di più persone e alle circostanze specifiche e modalità con cui viene proferita (luogo, orario, ecc., a prescindere dall'art. 61 n. 5, ovvero dall'approfittamento delle stesse);

3) **<u>Art. 581 c.p. (percosse)</u>:**

   forbice da € 300 a 600, a seconda, come sopra, della presenza di più persone e delle circostanze specifiche e modalità con cui viene attuata la condotta (luogo, orario, ecc., a prescindere dalla sussistenza dell'art. 61 n. 5, ovvero dall'approfittamento delle stesse), oltre che alla eventuale natura discriminatoria del gesto;

4) **<u>Art. 590 c.p. (lesioni colpose)</u>:**

   assenza di danno biologico invalidità permanente, massimo 7 giorni. Utilizzare il coefficiente giornaliero per la Invalidità Temporanea Totale mutuato dalla normativa sui cd "danni micro permanenti"; danno morale da € 100 a 300 (discrezionalmente, rispetto ai casi più gravi dal punto di vista della negligenza, imprudenza e imperizia);

5) **Art. 582 c.p. (lesioni volontarie):**
assenza di danno biologico invalidità permanente, massimo 7 giorni. Utilizzare il coefficiente giornaliero per la Invalidità Temporanea Totale mutuato dalla normativa sui cd "danni micro permanenti" per ITT; in questo caso deve essere aggiunta un'ulteriore voce corrispondente al danno morale, con una forbice da € 350 a € 1.000, in relazione alla presenza di più persone e alle circostanze specifiche e modalità con cui viene attuata la condotta (luogo, orario, ecc., a prescindere dall'art. 61 n. 5, ovvero dall'approfittamento delle stesse), oltre che alla eventuale natura discriminatoria del gesto.

Nei casi di **comprovata indigenza**, le somme di cui sopra potranno essere ridotte fino alla metà.

Per il danneggiamento – reato contro il patrimonio – la condotta riparatoria si potrà estrinsecare nel risarcimento del danno patrimoniale.

I valori indicati dovranno essere rivalutati dall'Osservatorio penale ogni due anni dal recepimento e comunque dovranno di anno in anno esser rivalutati con aggiornamento ISTAT

OSSERVATORIO PENALE

VERBALE INCONTRO 13.6.2013

ORDINE DEL GIORNO: VALUTAZIONE ADOZIONE PROTOCOLLO PER QUANTIFICAZIONE DANNI NON PATRIMONIALI PER REATI COMPETENZA GIUDICE DI PACE

Sono presenti:

Dott. Sabino Giarrusso	Presidente Tribunale di Trento
Dott. Guglielmo Avolio	Presidente Sezione Penale Tribunale di Trento
Dott. Giuseppe Amato	Procuratore Capo Procura Repubblica Trento
Dott. Marco Gallina	Sostituto Procuratore Procura Repubblica Trento
Avv. Patrizia Corona	Presidente Ordine Avvocati Trento
Avv. Monica Baggia	Consigliere Ordine Avvocati Trento
Avv. Andrea de Bertolini	Consigliere Ordine Avvocati Trento
Avv. Paolo Demattè	Presidente Camera Penale Trento e Rovereto
Avv. Stefano Daldoss	Camera Penale Trento e Rovereto
Dott.ssa Tiziana Toma	Giudice di Pace
Dott. Antonio Paolo Arman	Giudice di Pace
Dott. Antonio Orpello	Giudice di Pace
Dott. Alberto Bertolini	Giudice di Pace
Dott.ssa Antonia Tassinari	Dirigente Regione T.A.A. supporto Attività giudiziaria Giudici di Pace

***** *** *****

- Introduce il Dott. Giarrusso il quale esprime il proprio apprezzamento per la neo nata iniziativa – Osservatorio penale – presso il Tribunale di Trento auspicando e augurando un proficuo lavoro condiviso, sulla scorta dell'esperienza dell'Osservatorio civile.
- Dott. Amato. Apre i lavori della sessione odierna, affrontando il tema all'ordine del giorno. L'art. 35 D.L.vo 274/2000 si pone come strumento ,sia processuale sia sostanziale, di indubbia utilità al fine di consentire la definizione di gran parte del notevole carico derivante dai procedimenti penali per reati di competenza del Giudice di Pace. A tal fine, pare opportuno, per ragioni di efficienza del servizio giustizia e per ragioni di politica giudiziaria intesa anche come aspettativa del cittadino alla risposta di giustizia, riflettere sulla predisposizione di criteri oggettivi – condivisi – di quantificazione dei cd danni non patrimoniali scaturenti da reati di minimo allarme sociale, reati che di fatto riflettono la maggior parte del carico dei procedimenti penale iscritti a modello 21 bis – dunque di competenza Giudice di Pace. Esprime in proposito il proprio

apprezzamento sia per la disponibilità offerta dall'Avvocatura trentina sia in concreto per il lavoro già predisposto – ipotesi di lavoro volta proprio ad offrire una "tabella" orientativa con l'indicazione in via equitativa di valori di riferimento predisposta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dalla Camera Penale "M. Pompermaier".

- Avv. Corona. Esprime un sentito apprezzamento per la volontà manifestata dai presenti nel condividere l'utilità dell'istituzione dell'Osservatorio penale del Tribunale di Trento. L'avvocatura trentina si è sempre resa disponibile nel dialogare anche e soprattutto al fine di garantire la massima efficienza del sistema giustizia in particolare nel nostro territorio. Quanto al tema all'ordine del giorno nel sottolineare il valore dell'ipotesi di lavoro già predisposta, specifica come l'adozione di un protocollo d'intesa, funzionale ad offrire criteri condivisi di liquidazione del danno non patrimoniale per i reati di minor allarme sociale, avrà l'ulteriore indubbio vantaggio di garantire una risposta omogenea di giustizia sul territorio trentino evitando prassi altrimenti poco comprensibili al cittadino a volte già viste in passato che hanno determinato, per reati di danno, a parità sostanziale di condotte illecite quantificazioni del danno eterogenee.
- Avv. Demattè. Conferma la qualità dell'ipotesi di lavoro predisposta. Chiede, auspicando in tal senso risposta positiva, che l'eventuale condivisione dell'individuare criteri oggettivi di quantificazione del danno ai fini della applicazione dell'art. 35 D.L.vo 274/2000 possa estrinsecarsi nella firma di vero e proprio protocollo.
- Dott. Gallina. Ribadisce l'opportunità di addivenire ad un risultato di tal senso. La adozione di criteri oggettivi avrebbe l'ulteriore vantaggio di agevolare lo stesso organo giudicante nella quantificazione di una voce di danno altrimenti di difficile individuazione. Ricorrere a criteri "oggettivi" in quanto condivisi da Giudici di Pace, Procura della Repubblica e Avvocatura renderebbe la quantificazione equitativa stessa condivisa.
- Dott. Orpello. Indica la necessità di considerare tali criteri in ogni caso come orientativi senza ritenere possa discenderne un'applicazione in via acritica.
- Avv. de Bertolini. Illustra l'ipotesi di lavoro predisposta: **1.** Dal punto di vista metodologico, così come sono stati "tabellati" i danni alla persona (cfr tabelle di Milano) e così i danni morali da perdita di congiunto, dunque danni non patrimoniali per lesioni di beni giuridici di straordinario maggior peso, pare del tutto ragionevole tale operazione pare possa mutuata anche con riferimento a danni non patrimoniali conseguenti a condotte illecite per alcuni reati di competenza del giudice di pace; in particolare INGIURIE, MINACCIA, PERCOSSE, LESIONI

VOLONTARI e LESIONI COLPOSE; **2.** Non si è considerato il reato di DANNEGGIAMENTO in quanto da esso deriva inevitabilmente un danno patrimoniale la cui quantificazione è direttamente – banalmente – correlata al valore economico del bene danneggiato; **3.** i valori indicati riflettono un'attenta valutazione rispetto alla voce danno non patrimoniale per i sopraindicati indicati reati di minimo allarme sociale. Tali valori si pongono come riferimento medio, per la generalità dei casi, e non riguarderebbero dunque le ipotesi particolari – eccezionali – rispetto alle quali il prudente apprezzamento del giudice di pace garantisce e garantirà la possibilità di disapplicare tali criteri ritenendoli non congrui rispetto alla situazione in fatto ed alle affettiva lesione del bene giuridico tutelato dalla norma; **4.** Quanto a percosse e lesioni, il valore assunto come coefficiente giornaliero per un giorno di malattia (purchè certificato) è mutuato dalla normativa sulle lesioni cd "micro permanenti" ed è dunque ancorato a valori oggettivi di fonte legislativa. Per le lesioni volontarie (caratterizzate dal dolo del soggetto agente) tale coefficiente sarà individuabile nel massimo edittale in ragione della necessità di contemplare in ogni caso anche un danno morale; **5.** I criteri indicati per lesioni dolose e colpose dovrebbero "valere" per quelle lesioni con malattia non superiore a 7 giorni e nelle quali non vi è evidenza (provata) di danno biologico permanente.

- Dott. Arman e Dott.ssa Toma. Commentano in modo positivo la possibilità di adottare criteri condivisi. I benefici sarebbero molteplici: da un lato garantire una pronta definizione del procedimento, da altro lato favorire comunque la remissione della querela e quindi agevolare non solo la definizione del procedimento ma altresì un'effettiva soluzione transattiva, quindi rendere omogenei sul territorio i criteri risarcitori per danni non patrimoniali evitando sperequazioni.
- Avv. Daldoss. Interviene per motivare le perplessità sorte durante la redazione dell'ipotesi di lavoro rispetto alla obbligatorietà di pretendere una comunicazione scritta da parte dell'imputato a contenuto resipiscente. Tale ipotesi appare per certi aspetti eccentrica e dunque non necessaria rispetto alle finalità dell'istituto di cui all'art. 35 D.L.vo le quali potrebbero indurre il giudice di pace a riconoscere la fondatezza della condotta riparatoria anche a prescindere dalla condivisione della persona offesa.
- Dott. Amato. Condivide la non necessità dell'esigere una "lettera di scuse" da parte dell'imputato ai fini di considerare congrua la condotta riparatoria. L'istituto di cui all'art. 35 D.L.vo. 274/2000 non presuppone una definizione "transattativa". D'altra parte ove essa vi

fosse condurrebbe in ogni caso alla definizione del procedimento per intervenuta remissione di querela.

- Avv. Baggia. Concorda sul punto specifico ritenendo sufficiente il ricorso ai criteri di riparazione "economica". Si deve accettare che tale condotta prescinda dall'accertamento della responsabilità e così possa non trovare la piena soddisfazione della persona offesa.
- Avv. Corona. Suggerisce la possibilità la definizione del procedimento per intervenuta condotta riparatoria possa esser anticipata, ove possibile, anche durante la fase procedimentale e dunque non solo processuale ma anche predibattimentale.
- Dott. Gallina. Nel condividere tale prospettiva suggerisce come tale soluzione sarebbe percorribile (in caso di effettiva condotta riparatoria adottando i parametri di riferimento) attraverso il combinato disposto degli artt. 34 e 35 D.L.vo 274/2000.
- Avv. Baggia. Introduce il tema delle spese chiedendo come, seppur nel caso di definizione per intervenuta condotta riparatoria, si tenga conto della eventuale attività difensiva svolta.
- Avv. de Bertolini. Condivide tale prospettiva perciò chiarendo come dalla ipotesi di lavoro sia stata espunta e non considerata la voce "spese legali". Ciò proprio per consentire al giudice di mantenere autonomia in tal senso valorizzando o non valorizzando, nel suo prudente apprezzamento, l'effettività della difesa tecnica spesa in favore della persona offesa.
- Dott. Amato. Condivide la opportunità di non contemplare nei criteri per la definizione del danno non patrimoniale per reati di competenza giudice di pace la previsione sulle spese legali.
- Dott. Bertolini. Condivide la opportunità di individuare criteri oggettivi ed esprime il proprio assenso per l'ipotesi di lavoro proposta.
- Dott. Arman. L'ipotesi di lavoro sottoposta trova il suo consenso.
- Dott. Orpello. Conferma la condivisione per i contenuti dell'ipotesi di lavoro presentata. Chiede in previsione di nuovi futuri incontri dell'osservatorio penale, poter concertare con maggior anticipo la data. Con riferimento alle spese legali condivide altresì la possibilità di adeguare i criteri oggettivi di volta in volta con la voce spese legali a fronte di ponderato apprezzamento dell'effettiva attività defensionale svolta in favore della persona offesa / parte civile.
- Le parti concordano tutte sulla opportunità di predisporre un protocollo scritto da sottoporre alla firma di ciascun ordine di professionisti (Giudici di Pace, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento e Avvocatura nella sua espressione istituzionale – Ordine Avvocati di Trento – e associativa – Camera Penale di Trento "M. Pompermaier").

- Operativamente il verbale della sessione sarà trasmesso ai singoli partecipanti con allegata la versione definitiva dei “CRITERI PER LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE PER REATI DI COMPETENZA GIUDICE DI PACE AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELL’ART. 35 D.L.VO 274/2000”. Salvo modifiche proposte da alcuno, le parti tutte sono d’accordo nel sottoscriverlo.

Si aggiorna la sessione